



COMUNE DI GROTTAMINARDA
Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA AGEVOLATA DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____)

INDICE:

art.1 Oggetto del regolamento

art.2 Oggetto della definizione agevolata

art.3 Termini e modalità di presentazione della domanda

art.4 Importi dovuti

art.5 Perfezionamento della definizione

art.6 Diniego della definizione

art.7 Sospensione termini processuali

art. 8 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà riconosciuta dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, così come convertito con legge 17 dicembre 2018 n. 136, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in materia di tributi locali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi, a cui è attribuita la gestione del tributo.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 24 ottobre 2018, n. 119.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 ottobre 2018 al Comune quale impositore.

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia, di cui all'articolo 2, deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Art. 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi, calcolati sul valore della lite, come determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs.n. 546/1992, sulla base delle somme indicate nell'atto impugnato:

- 90% del valore della lite, per ricorsi pendenti al primo grado di giudizio;
- 40% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di primo grado;
- 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di secondo grado;
- 5% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nei giudizi precedenti quando la lite pende presso la Corte di Cassazione.

2. Sono escluse dal pagamento di cui al comma 1 le sanzioni collegate al tributo e gli interessi.

3. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto:

- il 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisprudenziale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24 ottobre 2018;
- il 40% nelle altre ipotesi.

4. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo a cui si riferiscono, non sono dovute sanzioni se il rapporto del tributo è stato oggetto di definizione, anche diversa, rispetto a quella prevista dal D.L. n. 119/2018 e ss.mm.ii..

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio.

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono autoliquidati dal contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3.

Art. 5 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento, entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro, è possibile eseguire il pagamento in forma rateale nella seguente misura:

- a) per valori superiori a euro 1.000 e fino ad euro 10.000, sono ammesse fino a 24 rate mensili;
- b) per valori superiori a euro 10.000 e fino ad euro 50.000, sono ammesse fino a 48 rate mensili;
- c) per valori superiori a euro 50.000, sono ammesse fino a 60 rate mensili.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1, con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, previa presentazione della specifica istanza, per ognuno di tali atti, con il modello reso disponibile dal Comune.

Art. 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Art. 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
2. Per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua esecutività.